

Sentenza della Corte costituzionale n. 59/2015

Materia: tutela della salute.

Parametri invocati: articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64).

La norma censurata modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. Abruzzo 32/2007 sostituendo la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale di cui all'Allegato B4 della legge della Regione Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), con il nuovo elenco di cui all'Allegato A. Per effetto della modifica normativa gli studi professionali che erogano le prestazioni non più comprese nell'elenco sono esonerati dal regime autorizzatorio di cui al predetto articolo 2 della l.r. 32/2007. Ad avviso del ricorrente, in questo modo la norma in questione disattende i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'articolo 8ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Secondo la Corte costituzionale, la questione è fondata. L'articolo 8ter del d.lgs. 502/1992 assoggetta ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente, previa verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, comprendenti il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale, l'idoneità delle strutture e delle attrezzature, nonché l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate. L'articolo 2 del d.lgs. 502/1992 riconosce, inoltre, alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi

statali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, con particolare riferimento alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute. La Corte osserva altresì che la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private si inquadra nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Ne deriva che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

La previgente normativa abruzzese dettata dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 32/2007 era conforme alla disciplina statale in quanto per gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie richiedeva l'autorizzazione in relazione a numerose attività sanitarie elencate nell'Allegato B4 della l.r. 20/2006, riconducibili – anche in base al dato testuale (prestazioni di chirurgia ambulatoriale e procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente) – alle categorie previste dall'articolo 8ter, comma 2, del d.lgs.502/1992. Viceversa, la norma impugnata limita l'ambito di applicazione dell'autorizzazione obbligatoria espungendo dall'elenco una serie di prestazioni eseguibili in regime ambulatoriale, tra cui gli interventi di chirurgia plastica della palpebra, numerosi interventi dentali e ortodontici, e la gengivoplastica. Nel ridurre il novero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria, la disciplina regionale censurata si pone in contrasto con gli articoli 8 e 8ter del d.lgs. 502/1992, i quali stabiliscono requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie ed esprimono principi fondamentali nella materia della tutela della salute. La norma regionale è pertanto dichiarata incostituzionale giacché non rispetta i limiti imposti dall'articolo 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute.